



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Sergio VACCARINO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 102/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69239** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

CORSELLI Emanuele, nato a Palermo il 31.3.1955 (C.F.

CRSMNL55C31G273Y), ivi residente in via Cappuccini n. 190, rappresentato

e difeso, giusta procura acclusa alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Oscar

Di Rosa (c.f.: DRSSCR93H24G273X, PEC: oscar.dirosa@pecavvpa.it;

tel/fax: 0916256125), ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale

del predetto difensore all'indirizzo pec sopra indicato, come risultante da

registri di giustizia, nonché presso lo studio di questi, sito in Palermo, via

Nunzio Morello n. 40;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 20 dicembre 2023, il relatore dott.

Salvatore Grasso. il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.

Vincenzo Liprino e l'Avv. Di Rosa per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 15 giugno 2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il sig. Corselli – dipendente della Direzione regionale Sicilia dell’Agenzia delle Dogane - per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di euro 22.090,04 (euro ventiduemilanovanta/04 centesimi), oltre rivalutazione ed interessi legali in favore dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli (d’ora innanzi ADM), nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Anzitutto, nel ricostruire la vicenda che ha condotto all’instaurazione del presente giudizio, la Procura regionale ha premesso di aver contestato - con atto di citazione dell’11 maggio 2022 nel giudizio iscritto al n. 68796 ed a seguito della notizia di danno concernente il “pagamento a vuoto” di un canone semestrale di locazione per un immobile sito in Siracusa - il complessivo danno erariale di euro 110.450,20 ai signori:

- Napoleoni Giuseppe, direttore regionale *pro tempore* dell’ADM, nella misura del 20%, pari a euro 11.045,02 (*rectius* 22.090,04);

- Calì Davide, dirigente del Distretto di Palermo, nella misura del 70%, pari a complessivi euro 77.315,14;

- La Rizza Stefano, titolare dell’Ufficio Servizi e Contratti, nella misura del 10%, pari a complessivi euro 11.045,02.

In particolare, dall’istruttoria alla base di detto giudizio, era emerso che per lo svolgimento dell’attività istituzionale, l’Ufficio Tecnico di Finanza di Siracusa, poi Ufficio delle Dogane, aveva stipulato in data 12.10.1992 un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in Siracusa, via Carlo

Forlanini n.1. Detto contratto, della durata di anni sei a decorrere dal 27.10.1992, prevedeva il rinnovo, per uguale periodo e alle stesse condizioni, qualora non fosse stata intimata disdetta, da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto (art. 3). Il medesimo contratto prevedeva, inoltre, la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sciogliere detto vincolo nel caso in cui, nell'interesse del pubblico servizio o per qualsiasi altro motivo, venisse a cessare in tutto o in parte il bisogno dei locali, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il rilascio dovesse avere esecuzione (art. 4). La Procura regionale, inoltre, ha rammentato che, a decorrere dal 04.11.2013, tutti gli uffici cittadini delle Dogane venivano temporaneamente spostati nei locali di Via Forlanini al fine di consentire dei lavori di manutenzione straordinaria all'immobile di via Riva della Darsena e, soltanto a far data dal 15.04.2017, era stato possibile ritrasferire gli uffici nei locali di proprietà demaniale di via Darsena.

Dall'istruttoria era, altresì, emerso che detto contratto di locazione si era rinnovato tacitamente, ai sensi del citato art. 3, in data 27.10.2016 e, soltanto il giorno precedente al trasferimento, ossia il 14.04.2017, con comunicazione PEC prot.n. 6873/RU, trasmessa alla società proprietaria dell'immobile locato, veniva comunicata da parte dell'ADM, la conclusione di tutte le operazioni di trasferimento presso i locali demaniali di Via Darsena ed, al contempo, veniva formulata la richiesta di un incontro urgente per formalizzare la consegna dei locali. Sul punto il Requirente ha rimarcato, inoltre, che solo il giorno precedente alla scadenza del contratto, nel tardo pomeriggio del 25.10.2016, con email dell'odierno convenuto diretta ai sigg.

Cali e La Rizza, l'ufficio competente si era posto il problema della gestione del rapporto di locazione. Nelle more del trasferimento nei nuovi uffici, l'odierno convenuto aveva, infatti, redatto una proposta di comunicazione, da indirizzare alla proprietà degli immobili di via Forlanini, sottoponendola ai dirigenti ritenuti competenti. Con tale proposta, sulla quale peraltro l'odierno convenuto anticipava il consenso della proprietà dell'immobile, si offriva il pagamento, quale "risarcimento per l'occupazione extracontrattuale", di quanto previsto a titolo di canone di locazione a fronte della concessione in uso dei predetti locali all'ADM fino all'avvenuto trasferimento. Nella medesima e-mail veniva, inoltre, sottolineata l'urgenza - considerato che il giorno successivo sarebbe stato l'ultimo giorno di durata contrattuale.

Dall'istruttoria era emerso, inoltre, che soltanto il successivo 31 ottobre il sig. Cali, dirigente dell'ufficio competente, rispondendo all'e-mail, evidenziava che era necessario che l'atto fosse firmato dal direttore regionale e, pertanto, il successivo 3 novembre l'e-mail veniva inviata al sig. Giuseppe Napoleoni, direttore regionale *pro tempore* dell'Agenzia delle Dogane. La proposta non fu, tuttavia, mai formalizzata e quindi non ebbe alcun seguito tra le parti.

Successivamente, nel corso del 2017, l'ADM ha rifiutato le fatture n. 1/PA del 13.04.2017 e n. 2/PA del 21.11.2017 ciascuna dell'importo di €. 110.450,20 e relative ai semestri di locazione ottobre 2016/aprile 2017 ed aprile/ottobre 2017 affermando che il periodo di fruizione dell'immobile era terminato in data antecedente al 26.04.2017. All'esito del contenzioso che ne è scaturito, per quanto qui di interesse, con Ordinanza n. 10859/2019 del 24.10.2019, il Tribunale di Siracusa ha disposto il rilascio dell'immobile e l'Avvocatura dello Stato ha poi invitato l'ADM a sanare la pregressa morosità "considerato

che non risulta contestabile il mancato preavviso *ex art. 4 del contratto*”.

Pertanto, l’ADM, nel primo bimestre del 2020, ha provveduto al pagamento

di quanto dovuto e, conseguentemente sul punto, il Tribunale di Siracusa –

Sezione Seconda Civile con la sentenza n. 1644/21 del 15.09.2021 ha

dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel

dettaglio, con segnato riguardo al semestre Aprile/Ottobre 2017 detta

pronuncia ha chiarito che il pagamento del relativo canone si palesava *dovuto*

atteso che la parte convenuta avrebbe dovuto rispettare il preavviso di sei

mesi previsto in contratto in caso di disdetta anticipata del rapporto.

I.1. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo che i responsabili

dell’ADM competente abbiano gestito con grave negligenza ed imperizia gli

aspetti contrattuali connessi al passaggio degli uffici nei locali di via Darsena,

il Requirente nel giudizio iscritto al n. 68796 ha individuato quali responsabili

del danno erariale il Direttore regionale dell’Agenzia, dr. Giuseppe

Napoleoni; il dr. Davide Calì, Dirigente del Distretto di Palermo, struttura

competente per la gestione dei contratti di locazione all’epoca dei fatti; il dr.

Stefano La Rizza, titolare dell’ufficio servizi e contratti.

Tuttavia, solo ampiamente dopo l’emissione l’atto di citazione, avvenuta in

data 11.05.2022, era emerso che la struttura formale desumibile dall’assetto

delle competenze delineato dall’organigramma e dal funzionigramma

dell’ADM non corrispondeva, o meglio corrispondeva solo parzialmente, a

quella di fatto, dal momento che l’odierno convenuto aveva successivamente

dichiarato di aver continuato a gestire di fatto i contratti di locazione anche

dopo la cessazione dalla carica di responsabile del servizio acquisti ed

all’assunzione di detto incarico da parte del sig. La Rizza. L’accertamento

della responsabilità del sig. Corselli troverebbe, infatti, fondamento nelle memorie presentate nel corso del giudizio n. 68796 dal sig. La Rizza, dalle quali emergerebbe documentalmente (cfr. verbale dell'audizione del 08.09.2022) che l'odierno convenuto aveva trattenuto la pratica e continuato di fatto a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento.

Da tali nuove informazioni, secondo la prospettazione attorea, emergerebbe un concorso dell'odierno convenuto al verificarsi del danno nella misura del 20% come ritenuto nella sent. 804/2022, ai sensi dell'art. 83 comma 2 c.g.c., con la quale questa Sezione giurisdizionale ha accolto parzialmente la domanda attorea ed ha accertato e dichiarato la responsabilità nei confronti di Cali Davide per l'importo di euro 44.180,08 e di La Rizza per l'importo di euro 11.045,02, dichiarando invece esente da responsabilità il signor Napoleoni.

Secondo la prospettazione attorea, il comportamento dell'odierno convenuto – al pari di quello degli altri funzionari dell'ADM già sottoposti a giudizio - si porrebbe in frontale contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione, e con i principi di economicità, efficacia ed efficienza, che del primo costituiscono una specificazione, stabiliti dall'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Ritenuta, inoltre, pacifica nella vicenda in contestazione la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo contabile, con riferimento al profilo soggettivo, la Procura regionale ritiene che la condotta dei funzionari sia stata caratterizzata da gravissima negligenza ed imperizia, considerato il radicale disinteresse per le ragioni dell'amministrazione di appartenenza, nonché rilevata la tardività con cui è stato affrontato il tema dei

riflessi del trasferimento degli uffici sul contratto di locazione dell'immobile di via Forlanini.

Pertanto, alla luce delle esposte motivazioni, con invito a dedurre del 24.01.2023, è stata contestata al sig. Emanuele Corselli la responsabilità per il danno di euro 22.090,04 scaturito dalla *mala gestio* del contratto di locazione dei locali dell'ADM. Il convenuto nell'esercizio delle facoltà difensive ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo istruttorio e presentato le proprie deduzioni.

Il Pubblico Ministero non ha, tuttavia, ritenuto che le deduzioni difensive potessero consentire di superare le contestazioni mosse sostenendo, tra l'altro, che il sig. Corselli abbia radicalmente ommesso di leggere, anche solo superficialmente, il contratto di locazione. Invero, se lo avesse fatto, avrebbe immediatamente rilevato, stante la chiarezza del testo sul punto, che il contratto si era rinnovato tacitamente e che, nella vicenda in esame, era necessario esercitare il diritto di recesso. La Procura regionale ha, altresì, osservato, con riguardo ai rapporti intercorsi con gli altri funzionari, che lo stesso, con radicale indifferenza per il buon andamento della pubblica amministrazione, avrebbe fornito ai colleghi un quadro della situazione contrattuale del tutto errato pure a fronte dell'inequivocabile dettato negoziale. Pertanto, la Procura regionale ha citato in giudizio l'odierno convenuto.

II. Con atto formale del 28 novembre 2023 e memoria depositata in data 30 novembre 2023, si è costituito in giudizio il sig. Corselli il quale, nel confermare la sequenza dei fatti, ha evidenziato, anzitutto, la mancanza di responsabilità in ragione della carenza del nesso causale e dell'elemento soggettivo della colpa grave.

A sostegno della prospettazione difensiva, in particolare, è stato osservato che a seguito di riunioni sull'argomento, con mail del 18.10.2016, il sig. Calì – quale soggetto deputato ad esercitare il recesso - nel trasmettere alla Posizione Organizzativa Temporanea e al referente informatico, nonché al sig. Corselli ed al sig. La Rizza, il progetto esecutivo dell'intervento di cablaggio della nuova sede e del suo cronoprogramma, aveva affermato: *“è opportuno contattare l'attuale proprietà ospitante per avere una proroga di rilascio dell'attuale sede (massimo un mese o 45 giorni?)”*. Pertanto, sulla base delle indicazioni ricevute dal sig. Calì, l'odierno convenuto, in data 25.10.2016, ha trasmesso una mail al medesimo e al sig. La Rizza - titolare effettivo dell'ufficio - contenente un'ipotesi di comunicazione che il sig. Calì – quale soggetto deputato alla gestione del contratto ai sensi del Manuale delle Procedure dell'Attività Negoziale di ADM - avrebbe potuto/dovuto trasmettere alla proprietà dell'immobile locato.

Richiamato il testo di detta ipotesi di comunicazione, la difesa del convenuto ha rimarcato, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura, come il sig. Corselli non abbia fornito ai colleghi alcuna errata rappresentazione della situazione contrattuale, peraltro, basandosi sulle indicazioni ricevute dal dirigente responsabile (il sig. Calì).

A tal riguardo, l'odierno convenuto ha confermato di essere convinto del mancato rinnovo tacito del contratto, in considerazione del contenuto delle riunioni fino a quel momento avvenute sull'argomento, nonché, e soprattutto, delle indicazioni impartite dal sig. Calì con la mail del 18.10.2016, dal cui tenore sarebbe emerso un invito a trovare la soluzione per gestire una situazione di occupazione senza titolo, così presupponendo il mancato

esercizio della clausola di rinnovo tacito. Tanto si evincerebbe anche dalla successiva comunicazione mandata al sig. Napoleoni in data 3.11.2016.

Infatti, a fronte della risposta del sig. Calì del 31.10.2016, l'odierno convenuto aveva rappresentato al sig. Napoleoni, la necessità di gestire l'“occupazione *sine titulo*”, dando dunque per scontato – per il tenore delle affermazioni del sig. Calì – che questi avesse proceduto con l'adempimento dei suoi doveri d'ufficio connessi alla migliore conduzione delle sorti del contratto di locazione.

Le comunicazioni richiamate dalla Procura regionale si porrebbero, infatti, una in conseguenza dell'altra con la mail del 18.10.2016 con la quale il sig. Calì invitava il sig. Corselli a trovare una soluzione per “*avere una proroga di rilascio dell'attuale sede*”. D'altronde, l'odierno convenuto non avrebbe potuto conoscere se effettivamente il sig. Calì avesse o meno trasmesso una nota alla società proprietaria per impedire il rinnovo automatico, o se avesse esercitato il recesso.

In tal senso, richiamati ampi passaggi della sentenza n. 804/2022 e della sent. 55/A/2023 di conferma della locale Sezione d'Appello, l'odierno convenuto ha rimarcato la responsabilità del sig. Calì e l'assenza di un nesso causale tra la propria condotta ed il verificarsi del danno, anche in considerazione del fatto che l'odierno convenuto fu l'unico soggetto, tra i quattro presunti responsabili, ad essersi attivato per regolarizzare la situazione dell'immobile di via Forlanini con la citata email del 25 ottobre 2016.

Secondo la prospettazione difensiva, pertanto, gli addebiti accertati nei confronti del sig. Calì, e confermati in appello, da soli escluderebbero ogni ingerenza causale del Corselli atta a concorrere a cagionare il danno. Infatti,

qualora il sig. Calì avesse proceduto tempestivamente - per come proposto dal sig. Corselli - il danno non si sarebbe prodotto.

Tanto scaturirebbe, in particolare, dalla considerazione del fatto che, se alla data del 27.10.2016 il sig. Calì avesse trasmesso la citata ipotesi di comunicazione, piuttosto che attivarsi solo il 14.4.2017, il Tribunale di Siracusa avrebbe potuto individuare il *dies a quo* per il decorso dei sei mesi per il recesso di cui all'art. 4 del contratto di locazione alla data del 26.10.2016 - e non a quella del 14.04.2017 - e, di certo, non si sarebbe prodotto il danno oggi contestato. D'altronde, secondo la difesa, non poteva richiedersi una condotta diversa al sig. Corselli, se non quella posta in essere, in quanto non si potrebbe rimproverare allo stesso di non aver sollecitato ulteriormente il sig. Calì o di non averlo costretto a compiere un atto immediatamente, considerata la circostanza che lo stesso dirigente aveva chiesto una soluzione solo qualche giorno prima.

Detto altrimenti, la sola condotta del sig. Calì sarebbe stata idonea a cagionare il danno contestato, non essendosi attivato a seguito della proposta del sig. Corselli (25.10.2016), per come dal primo peraltro richiesto il 18.10.2016, così escludendo il nesso causale nei confronti dell'odierno deducente.

La difesa dell'odierno convenuto ha, inoltre, osservato che lo stesso è divenuto parte della vicenda da cui originano le contestazioni mossegli solo e unicamente in ragione della volontà del sig. Calì, che espressamente lo avrebbe chiamato in causa, nonostante la competenza fosse di un altro soggetto, ossia del sig. La Rizza.

Del pari assente, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe anche l'elemento soggettivo della colpa grave. Non vi sarebbe, infatti, dimostrazione

alcuna dell'elemento soggettivo. Richiamando giurisprudenza sul punto, è stato rilevato, in particolare, come non sia rinvenibile un comportamento del tutto anomalo e inadeguato, tale da costituire devianza macroscopica dei canoni di diligenza e perizia tecnica e da collocarsi in posizione di sostanziale estraneità rispetto al più elementare modello di attività volta alla realizzazione degli interessi cui i pubblici operatori sono preposti. L'odierno comparsa si sarebbe, invero, attenuto pedissequamente alle indicazioni ricevute dal sig. Calì con mail del 18.10.2016 con la quale, peraltro, avrebbe ingenerato nel sig. Corselli la convinzione che non fosse operativa la clausola di rinnovo tacito del medesimo, o che comunque fosse stato esercitato il diritto recesso. Pertanto, non potrebbe ravvisarsi nella condotta del sig. Corselli una "macroscopica violazione normativa", ovvero "l'inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza", o "la sprezzante trascuratezza dei propri doveri". La condotta rimproverata dalla Procura regionale all'odierno convenuto ossia di non essersi accertato, una volta ricevuto l'input dal *dominus* della vicenda, che questi avesse effettivamente comunicato il mancato rinnovo ai sensi dell'art. 3 del contratto o esercitato il recesso ai sensi dell'art. 4 del medesimo andrebbe, quindi, oltre l'ordinaria diligenza richiesta al dipendente.

In via subordinata, è stato chiesto l'esercizio del potere riduttivo, tenendo conto di tutte le ragioni sopra esposte.

III. Nel corso della pubblica udienza del 20 dicembre 2023, il Pubblico Ministero ha richiamato l'accertamento di una responsabilità virtuale dell'odierno convenuto effettuato nelle pronunce n. 804/2022 e n. 55/A/2023, ed ha insistito nella richiesta di condanna per i motivi esposti in atti e nelle

sentenze richiamate.

Parte convenuta ha evidenziato che il mancato rinnovo del contratto si sarebbe potuto ottenere solo in aprile 2016 quando i lavori non erano ancora stati finiti.

Con riguardo alla ipotesi di recesso, ha evidenziato come il convenuto sia stato l'unico ad aver proposto una soluzione che si sarebbe resa utile. In ordine al diritto di recesso si è riportato a quanto già contenuto negli scritti difensivi, insistendo infine nelle conclusioni e, in subordine, nell'esercizio del potere riduttivo. Il giudizio è stato, pertanto, posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio verte sull'accertamento della responsabilità dell'odierno convenuto per la quota di danno erariale derivante dal tardivo recesso dal contratto di affitto dell'immobile sito in Siracusa, via Forlanini n.1 ed al corrispondente inutile pagamento del canone semestrale di affitto per il periodo aprile/ottobre 2017.

2. Benché non sussistano questioni pregiudiziali o preliminari occorre comunque effettuare una breve premessa in ordine al rapporto tra il giudizio n. 68796 - avente ad oggetto la medesima fattispecie di danno - definito con sent. 804/2022 di condanna, ed il presente giudizio.

In primo luogo, deve richiamarsi il dettato dell'art. 83 c.g.c. rubricato "Pluralità di parti", secondo il quale: *"1. Nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice. 2. Quando il fatto dannoso è causato da più persone ed alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della*

minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. 3. Soltanto qualora nel corso del processo emergano fatti nuovi rispetto a quelli posti a base dell'atto introduttivo del giudizio, il giudice ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le valutazioni di competenza, senza sospendere il processo. Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3, il pubblico ministero non può comunque disporre la citazione a giudizio, se non previa notifica dell'invito a dedurre di cui all'articolo 67.

Orbene, nel citato giudizio n.68796, sono stati evocati in giudizio i sigg. Napoleoni, Cali e La Rizza. L'odierno convenuto, invece, non risulta che sia stato né invitato a dedurre né citato e, conseguentemente, il sig. Corselli non ha svolto alcuna difesa in detta sede.

Al riguardo, deve evidenziarsi che l'art. 83 c.g.c. nell'esprimere il principio di esclusività dell'azione in capo al PM erariale, preclude al giudice la chiamata in causa di terzi non convenuti nel giudizio di responsabilità amministrativa, riconoscendogli, in caso di responsabilità parziaria, la sola facoltà di valutarne incidentalmente e in via virtuale l'apporto causale al danno, all'unico fine della quantificazione della quota da attribuire a carico dei soggetti chiamati in giudizio (art. 83, commi 1 e 2, del C.G.C.)(cfr. Corte

dei conti Sez. giur. Toscana sent. 119/2023).

Da tanto consegue che la valutazione contenuta nella sent. 804/2022 in ordine alla incidenza causale della condotta del sig. Corselli, quantificata in maniera virtuale ai sensi dell'art. 83 c.g.c. nella misura del 20%, non può ritenersi in alcun modo vincolante con riguardo al presente giudizio. Né può ritenersi, diversamente da quanto sostenuto dal Pubblico ministero, che la valutazione di una incidenza causale virtuale possa determinare alcun sostanziale automatismo nella configurazione di una responsabilità in termini reali dell'odierno convenuto. Ove si ritenesse altrimenti, il divieto di chiamata in giudizio per ordine del giudice di cui all'art.83, comma 1, c.g.c. sarebbe non soltanto di fatto aggirato ma produrrebbe, altresì, l'effetto deteriore di privare il soggetto non evocato in giudizio della facoltà di sviluppare le proprie difese in maniera piena e incondizionata specialmente con riguardo alla eventuale insussistenza del nesso causale.

Ne costituisce conferma, peraltro, il dettato dell'art. 83 comma 2 c.g.c. sul quale la Corte costituzionale, con sent. 203 del 2022, ha avuto modo di precisare: *l'art. 83, nella cadenza dei suoi commi, detta una disciplina organica e pienamente coerente con il criterio di delega: a) in generale - ossia in alcun caso - non è possibile la chiamata officiosa in giudizio del terzo, quand'anche ritenuto dal giudice corresponsabile del danno erariale (comma 1); b) l'apporto causativo del danno erariale ad opera del terzo può venire in rilievo solo per dimensionare e quindi ridurre la responsabilità di chi è convenuto in giudizio per iniziativa del PM (comma 2); c) la posizione del terzo può essere rimessa in gioco a seguito di "segnalazione" del giudice, sul presupposto della sussistenza di "fatti nuovi", ma solo per iniziativa del PM*

(comma 3) e nel rispetto della fondamentale garanzia del previo invito, al terzo, a dedurre e discolparsi (comma 4).

A prescindere, pertanto, da ogni valutazione in ordine all'assenza di espressa "segnalazione" diretta al P.M. all'interno della sentenza n. 804/2022, l'affermazione dell'apporto causativo del sig. Corselli contenuto in detta pronuncia può assumere rilievo - come invero è avvenuto - al solo fine di dimensionare e quindi ridurre la responsabilità di chi era stato convenuto per iniziativa del PM nel giudizio n. 68796.

Pertanto, effettuata tale necessaria premessa, venendo al presente giudizio, tutte le prospettazioni -siano esse attoree o difensive- meramente ancorate alle motivazioni della sentenza n. 804/2022 e della sentenza n. 55/A/2023 della locale Sezione d'Appello risultano, pertanto, inconferenti ai fini della definizione del presente giudizio. In questa sede, infatti, occorre procedere con la valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costituenti la fattispecie di responsabilità erariale rispetto alla condotta posta in essere dall'odierno convenuto.

3. Ebbene, con riguardo alla sussistenza del danno, risulta incontestato che il pagamento del canone per il semestre aprile/ottobre 2017 dell'immobile di via Forlanini, a fronte del suo mancato utilizzo, ha prodotto un danno per l'Erario.

3.1. Per quanto attiene alla condotta, si osserva che la Procura regionale, con l'atto di citazione, ha sostanzialmente contestato all'odierno convenuto la sua ingerenza funzionale nella gestione dei contratti di locazione passiva. Detta ingerenza, secondo la prospettiva attorea, sarebbe stata, altresì, dannosa dal momento che l'odierno convenuto avrebbe fornito al Direttore

Calì informazioni radicalmente erronee e non avrebbe evidenziato che, nella vicenda in esame, sarebbe stato necessario esercitare il diritto di recesso.

A tale ultimo riguardo, con l'occasione, occorre puntualizzare che il contratto di locazione in argomento, della durata di anni sei a decorrere dal 27.10.1992, prevedeva il rinnovo, per uguale periodo e alle stesse condizioni, qualora non fosse stata intimata disdetta da comunicare all'altra parte con lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto (art. 3). Il citato contratto, inoltre, all'art. 4 prevedeva, la *facoltà dell'amministrazione finanziaria di sciogliere il contratto nel caso che, nell'interesse del pubblico servizio o per qualsiasi altro motivo, venisse a cessare in tutto o in parte il bisogno dei locali in conseguenza, anche, di costruzione o acquisto di edificio da parte dello Stato per l'uso specifico, ed in caso di ristrutturazione di immobili di proprietà statale dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui rilascio deve avere esecuzione.*

Da tanto consegue che la disdetta (art. 3), per assumere rilevanza, avrebbe dovuto essere comunicata alla società proprietaria dell'immobile, al più, il 26 ottobre 2015 ossia dodici mesi prima della scadenza del sessennio 2010/2016 (92/98 – 98/2004 -2004/2010 -2010/2016).

Considerato che alla data del 26 ottobre 2015 non risulta dagli atti che si avesse ancora evidenza, con esattezza, della fine dei lavori in via Darsena – effettivamente conclusisi il 22.06.2016 – e che lo spostamento degli uffici in via Darsena si era reso possibile solo a far data dal 15.04.2017, nessuna responsabilità può essere rinvenuta in capo all'odierno convenuto in ragione della mancata proposizione della disdetta di cui all'art. 3.

A sua volta, per un utile esercizio del relativo diritto, il recesso di cui all'art. 4 avrebbe dovuto essere esercitato almeno sei mesi prima della data di rilascio e, considerato che il trasferimento degli uffici si era completato nel mese di aprile 2017, è ragionevole ritenere che lo stesso dovesse essere esperito entro il mese di ottobre 2016.

3.2. A quanto sopra accede la difesa del convenuto atta ad affermare l'insussistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere ed il verificarsi del danno scaturito, invero, dall'omesso tempestivo esercizio del diritto di recesso.

Sul punto, deve rammentarsi, anzitutto, che il Tribunale di Siracusa ha interpretato la comunicazione prot. 6783/RU del 14.04.2017 a firma del sig. Calì (con la quale si chiedeva un incontro per la consegna dei locali) come comunicazione di anticipato recesso contrattuale.

Il Collegio osserva, inoltre, che la proposta di comunicazione redatta dall'odierno convenuto e contenuta nella e-mail del 25 ottobre 2016, ancorché fondata sull'erronea convinzione dell'intervenuta scadenza del contratto, nel formulare una richiesta di concessione dell'uso dei locali di via Forlanini sino alla consegna dei locali di via Darsena, peraltro prevista originariamente per la fine dell'anno 2016, parimenti, preannunciava sostanzialmente l'imminente interruzione del rapporto contrattuale di locazione.

Pertanto, risulta altamente probabile che, ove detta proposta di comunicazione - formulata dall'odierno convenuto e diretta al sig. Calì - avesse ricevuto un seguito ad opera di quest'ultimo, il Tribunale di Siracusa ben avrebbe potuto identificare in detta comunicazione i presupposti per il riconoscimento dell'anticipato recesso contrattuale e da tanto sarebbe derivata la mancata

insorgenza del danno in esame.

Del resto, anche la comunicazione prot. 6783/RU del 14.04.2017, ancorché non espressamente auto-qualificatasi come comunicazione di recesso, conteneva la volontà di riconsegnare i locali e, su tali basi, il Tribunale di Siracusa ha affermato: *“posto che l’offerta di parte conduttrice volta alla riconsegna del bene locato, da qualificare non formale, se non vale a costituire in mora il creditore, vale però ad evitare l’obbligo del conduttore di continuare a corrispondere il canone successivamente alla offerta di riconsegna che sia da ritenere seria e che sia stata rifiutata dal locatore senza alcuna giustificazione (si veda la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 21004 del 2012)”*.

La mancata sottoscrizione della proposta redatta dal sig. Corselli, ad opera del sig. Calì, ha quindi determinato l’interruzione di un decorso, ancorché non tecnicamente corretto ma, comunque, sostanzialmente salvifico.

3.2.1. Il Collegio, in secondo luogo, non ritiene che l’erroneità delle informazioni fornite dal sig. Corselli ed oggetto di contestazione da parte della Procura regionale possano aver assunto rilievo causale ai fini del verificarsi del danno.

Deve rammentarsi, infatti, che il mancato seguito alla proposta di comunicazione, ad opera del Calì, in assenza di considerazioni sul merito della stessa, non derivò dalla non condivisione da parte di quest’ultimo della soluzione proposta dall’odierno convenuto quanto, piuttosto, dai dubbi sollevati dallo stesso Calì in ordine alla competenza ad approvare detta proposta sebbene sia stato poi quest’ultimo a sottoscrivere la comunicazione n. 6783.

Al contempo, dal raffronto tra la citata comunicazione n. 6783 ed il contegno assunto dall'Amministrazione danneggiata successivamente all'invio della stessa, deve rilevarsi che soltanto con la nota prot. n. 18528/RU del 24.10.2017 (e quindi successivamente alla nota n. 6783) detta Amministrazione ha preso coscienza dei presupposti per l'esercizio della facoltà di recesso. Anche la comunicazione n. 6783 era, pertanto, fondata sull'erronea convinzione della intervenuta scadenza del contratto e, nonostante ciò, essa è stata ugualmente qualificata dal Tribunale di Siracusa come sostanzialmente equivalente ad una comunicazione di recesso.

L'erroneità delle informazioni fornite – a prescindere dall'accertamento della fonte originaria di dette informazioni – non ha quindi assunto, di fatto, valore determinante né sul verificarsi del danno né sulla interruzione del rapporto contrattuale, la cui decorrenza è stata individuata appunto nella comunicazione prot. n. 6783.

3.2.2. Sempre in ordine alle valutazioni sulla sussistenza del nesso causale, deve, altresì, prendersi atto che l'odierno convenuto fu sostanzialmente l'unico soggetto tra quelli coinvolti ad essersi attivato per regolarizzare la situazione dell'immobile di via Forlanini con la citata e-mail del 25 ottobre 2016 ancorché lo stesso non fosse formalmente tenuto a farlo, data la competenza funzionale dei sigg.ri La Rizza e Calì.

A tale ultimo riguardo, il Collegio non ritiene che le dichiarazioni contenute nel verbale dell'audizione del 08.09.2022, prodotto dal sig. La Rizza nel corso del giudizio n. 68796 (con ovvie finalità difensive della propria posizione), dalle quali emergerebbe un coinvolgimento stabile dell'odierno convenuto nei procedimenti relativi ai contratti di locazione, possano indurre ad una

valutazione differente in ordine alla insussistenza del nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto ed il verificarsi del danno.

In primo luogo, in quanto si tratta di dichiarazioni rese dal Corselli nell'ambito del procedimento disciplinare avviato dall'Amministrazione delle Dogane nei confronti del La Rizza e che, pertanto, ben potrebbero essere state dettate dall'intento di giovare alla posizione del collega, senza che dalle stesse possa desumersi alcuna valenza autoaccusatoria nell'ambito del giudizio *de quo*.

In secondo luogo, il coinvolgimento del sig. Corselli nei procedimenti relativi alle locazioni (anche per ragioni legate all'incarico ricoperto di responsabile della logistica) non consente, comunque, di affermare che l'omissione del Calì - produttiva del danno - concretizzatasi nel non dar seguito alla proposta dell'odierno convenuto, sia causalmente riconducibile alla condotta del sig. Corselli.

Il Collegio osserva, peraltro, che l'assenza di una autonoma rilevanza causale dell'intervento del sig. Corselli ai fini del verificarsi del danno in argomento, come emerge dalla decisione n. 804/2022, sia stata affermata anche dalla Procura regionale in quel giudizio.

Il Collegio, pertanto, ritiene che l'omissione del sig. Calì – funzionalmente tenuto in ragione del proprio ufficio ad adottare le determinazioni del caso - abbia interrotto il nesso causale tra la condotta dell'odierno convenuto ed il verificarsi del danno.

Tanto premesso, si ritiene che il sig. Corselli debba essere mandato assolto da ogni addebito.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, respinge le richieste della Procura regionale e, per l'effetto, assolve Corselli Emanuele da ogni addebito e liquida in suo favore le spese legali, ai fini del rimborso da parte dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, nella misura di euro 1.500,00 oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a. come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023.

L'estensore

La Presidente

Salvatore Grasso

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 7 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco

Firmato digitalmente